Provincia di Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **1593** Reg. Determinazioni

Registrato in data **16/06/2023**

AMBIENTE
Rifiuti

Dirigente**: SARA MAZZA**

OGGETTO
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N. 152, ALLA REALIZZAZIONE DI VARIANTI SOSTANZIALI ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI GROMO VIA F.LLI CRESPI N. 8, GIÀ AUTORIZZATO CON D.D. N. 1363 DEL 05/07/2019 E S.M.I. TITOLARE LA DITTA MELONI ECOVALSERIANA DI MELONI ANDREA E C. S.A.S. (EX C. & C. S.A.S. DI MELONI CLAUDIO) CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GROMO VIA F.LLI CRESPI, N. 8

IL DIRIGENTE ING. SARA MAZZA

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 259 del 12/11/2021 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 16/11/2021 e sino al 15/11/2024;

VISTI:

- la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi";
- la L.R. 12/12/2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche";
- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, avente per oggetto "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. n. 42/2004, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio";
- il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con DCR 19 Gennaio 2010 – n. VIII/951;
- la L.R. n. 24 del 11/12/2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", come modificata dalla L.R. n. 12/2007;
- il Reg. (CE) 18/12/2006, n. 1907/2006/CE "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/796/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE";
- il Reg. (CE) 16/12/2008, n. 2008/1272/CE "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)";
- il "Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)";
- il Reg. (CE) 20/06/2019 n. 2019/1021/UE "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

- il D.Lgs. 03 settembre 2020 n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- la L. 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la L. 447/95, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 13/2001, “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- il R.R. n. 4 del 24/03/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la D.G.R. n. 2772 del 21/06/2006 “Direttiva per l’accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006”;
- il R.R. n. 6 del 29/03/2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) e fbis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (...)”;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;
- la D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4174 Approvazione della modulistica obbligatoria a corredo delle istanze per l’autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali; (dal 9/3/23)
- il D.Lgs 188 del 20/11/2008 (attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CE);

ATTESO che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1363 del 05/07/2019 avente oggetto: “APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS N. 152/06 E S.M.I.:
 - ✓ ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IN COMUNE DI GROMO, VIA F.LLI CRESPI, N. 8 NONCHE’ ALL’ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R12) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI;
 - ✓ ALLO SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA PRESSO IL MEDESIMO IMPIANTO;

 DITTA C. & C. S.A.S. DI MELONI CLAUDIO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GROMO, VIA F.LLI CRESPI, N. 8”;
- la polizza fidejussoria n. 2263427 del 03/09/2019 (pervenuta con nota datata 09/09/2019, in atti provinciali al prot. n. 54829 del 10/09/2019), emessa da COFACE S.A. in favore della Provincia di Bergamo ed accettata con nota provinciale prot. 61199 del 08/10/2019;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1896 del 19/08/2022 avente oggetto: “VOLTURA A FAVORE DELLA DITTA MELONI ECOVALSERIANA DI MELONI ANDREA E C. S.A.S CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GROMO, VIA F.LLI CRESPI N. 8,

DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON D.D. N. 1363 DEL 05/07/2019 ALLA DITTA C. & C. S.A.S DI MELONI CLAUDIO, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GROMO, VIA F.LLI CRESPI N. 8, PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI GROMO, VIA F.LLI CRESPI N. 8";

- le appendici n. 1 del 19/05/2022 e n. 2 del 01/09/2022 alla polizza fidejussoria n. 2263427 del 03/09/2019 (pervenute in atti provinciali rispettivamente al prot. n. 50182 del 05/09/2022), emesse da COFACE S.A. in favore della Provincia di Bergamo ed accettate con nota provinciale prot. 55243 del 29/09/2022;

VISTA l'istanza caricata sulla PIATTAFORMA PROCEDIMENTI regionale n. SAUR177856 (protocollo particolare n. RIF_BG.2021.0000118 del 21/12/2021), con la quale la ditta MELONI ECOVALSERIANA DI MELONI ANDREA E C. S.A.S, con sede legale in Comune di Gromo Via F.lli Crespi n. 8, ha chiesto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione:

- all'esercizio di varianti sostanziali presso l'impianto di recupero (R13 e R12) di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato con D.D. n. 1363 del 05/07/2019 e s.m.i. sito in Comune di Gromo, Via F.lli Crespi n. 8;
- alla realizzazione di opere edilizie ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;

VISTE:

- la nota provinciale prot. n. 16605 del 18/03/2022 di avvio del relativo procedimento e convocazione della Conferenza dei Servizi in data 11/05/2022;
- la nota prot. n. 1880 del 24/3/2022 (in atti provinciali al prot. n. 18210 del 25/3/2022) con la quale A.T.O. Ufficio d'Ambito di Bergamo ha comunicato che le varianti richieste, per quanto di competenza, non richiedono un nuovo parere autorizzativo;
- il verbale della Conferenza dei Servizi svolta in data 11/05/2022, trasmesso con nota provinciale prot. n. 27955 del 11/05/2022, nell'ambito della quale è stato acquisito il *parere paesaggistico* con valenza di Autorizzazione paesaggistica del Servizio Ambiente e Paesaggio – Ufficio Gestione del Paesaggio provinciale pervenuto in data 19/04/2022, **ALLEGATO Parere paesaggistico**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la nota provinciale prot. n. 41025 del 17/05/2022 con la quale sono stati trasmessi il rapporto di Servizio redatto a seguito del sopralluogo preliminare effettuato in data 11/07/2022 e l'elenco della documentazione integrativa necessaria per i proseguo dell'istruttoria;
- la nota datata 17/05/2022 con la quale il Servizio Ambiente e Paesaggio ha confermato che l'installazione della nuova pesa e la realizzazione della pavimentazione in Green Block non necessitano di autorizzazione paesaggistica in quanto opere rientranti nell'allegato A del Dpr 31/2017;
- le note del 21/09/2022 (in atti provinciali al prot. n. 54239 del 23/09/2022) e del 25/11/2022 (in atti provinciali al prot. n. 66936 del 28/11/2022) con le quali Ditta ha trasmesso documentazione integrativa;
- la nota provinciale prot. n. 67456 del 30/11/2022 di convocazione della Conferenza dei Servizi in data 20/12/2022;
- il verbale della Conferenza dei Servizi svolta in data 20/12/2022 (trasmesso con nota provinciale con prot. n.72024 del 21/12/2022) che ha espresso il seguente parere: *"Si ritengono sussistenti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta subordinatamente:*
 - *A) al rispetto delle prescrizioni formulate dai vari Enti/Servizi e presentazione della documentazione integrativa richiesta;*
 - B) *al favorevole pronunciamento da parte del Parco Orobie Bergamasche.*";
- la nota datata 11/01/2023 (in atti provinciali con prot. n. 1734 del 12/01/2023) con la quale la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa;
- la nota in atti provinciali n. 9665 del 16/02/2023 con la quale il Parco delle Orobie Bergamasche ha trasmesso il Decreto di Valutazione di Incidenza n. 1713 del 14/02/2023 con

la seguente valutazione: "*Valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di incidenza negativa*";

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti, riportata nell'**ALLEGATO A Rifiuti**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla quale emerge che l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, tenuto conto che la Ditta ha dichiarato di avviare al recupero i rifiuti entro 6 mesi dalla presa in carico, è pari a complessivi € 26.352,68 (*ventiseimilatrecentocinquantadue/68*) ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 292 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 5.157,30;
- operazioni di recupero (R12) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo di 9.000 t/anno, pari a € 21.195,38;

DATO ATTO CHE:

a) l'ambito interessato dagli interventi ricade all'interno di area assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lettere c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
b) le opere richieste rientrano fra quelle le cui funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono state attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 80, comma 6-bis della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;

CONSIDERATO che la Soprintendenza, entro i termini previsti, non ha trasmesso alla Provincia di Bergamo alcun parere (ex 146 comma 5 del D.Lgs 42/2004) in merito all'istanza di autorizzazione paesaggistica e, pertanto, trovano applicazione i disposti dell'art 17-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RILEVATO che:

- la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per le istanze presentate;
- le istruttorie tecnico-amministrative si sono concluse con valutazioni favorevoli al rilascio delle autorizzazioni richieste dalla Ditta, ferme restando le prescrizioni riportate negli allegati sopra richiamati;
- il presente provvedimento esplica gli effetti di cui all'art. 208, comma 6, del D.Lgs 152/2006 per le opere non già autorizzate;

RILEVATO, altresì, che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/2006;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

1) di approvare il progetto e autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, la ditta MELONI ECOVALSERIANA DI MELONI ANDREA E C. S.a.s., con sede legale in Comune di Gromo Via F.lli Crespi n. 8, alla realizzazione e all'esercizio di varianti sostanziali presso l'impianto di recupero (R13 e R12) di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato con D.D. n. 1363 del 05/07/2019 e s.m.i., sito in Comune di Gromo Via F.lli Crespi n. 8, in conformità all'istanza presentata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO A Rifiuti** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che il presente provvedimento esplica gli effetti di cui all'art. 208, comma 6, del D.Lgs 152/2006 per le opere non già autorizzate;

3) che, relativamente alle opere che ricadono nell'area assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lettere c) del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42:
 (a) il presente atto ha valenza anche di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e della L.R. 12/2005 e s.m.i., sulla base del parere Parere paesaggistico del Servizio Ambiente e Paesaggio provinciale di cui alla nota datata 17/05/2022 (nel quale si prende atto del Parere della Commissione Provinciale per il Paesaggio, espresso nella seduta del 15/04/2022) **ALLEGATO Parere Paesaggistico**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 (b) il presente provvedimento è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (D.Lgs 42/2004, art. 146, comma 4 e s.m.i.). In particolare: "*i lavori iniziati nel quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato*"; ;
 (c) ogni modifica al progetto autorizzato con il presente atto, con le relative prescrizioni, dovrà essere nuovamente sottoposto alla procedura autorizzativa ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 (d) l'esecuzione di opere in totale o parziale difformità dal progetto autorizzato o l'inosservanza delle condizioni prescritte, comporta da parte degli organi demandati al controllo, l'applicazione dei procedimenti e delle sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia;
 (e) l'eventuale accumulo di materiali nelle aree di cantiere dovrà avvenire in assoluta sicurezza ed essere temporalmente limitato ai quantitativi necessari per la realizzazione delle opere previste in progetto;
 (f) è fatta salva, per il richiedente, l'acquisizione di tutte le altre autorizzazioni di legge necessarie ai fini dell'esecuzione delle opere oggetto del presente provvedimento da richiedersi agli enti competenti;
 (g) il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere in questione, sollevando la Provincia e i suoi funzionari da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;

4) di confermare integralmente, per quanto non in contrasto o modificato dal presente provvedimento, le disposizioni impartite con il precedente provvedimento rilasciato (D.D. n. 1363 del 05/07/2019 e s.m.i.), compresa la data di scadenza;

5) di stabilire che il presente provvedimento decada automaticamente qualora il soggetto autorizzato:
 - non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione; l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Provincia di Bergamo e al Comune interessato;
 - non completi la realizzazione dell'impianto o di sue parti funzionali entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione; la comunicazione di fine lavori edilizi, corredata della necessaria documentazione, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Bergamo e al Comune interessato;

6) di disporre che l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali con le varianti autorizzate possa essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di

ultimazione lavori che la ditta MELONI ECOVALSERIANA DI MELONI ANDREA E C. S.a.s. dovrà trasmettere alla Provincia di Bergamo, al Comune di Gromo e all'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo. Tale termine potrà essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio;

7) di stabilire che, contestualmente alla comunicazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto 6, la Ditta dovrà presentare integrazione alla fidejussione già versata fino all'importo complessivo di € 26.352,68 (*ventiseimilatrecentocinquantadue/68*), la quale dovrà altresì riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione, dando atto che, in difetto, verrà avviata procedura di revoca del presente provvedimento;

8) la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data di assunzione del presente atto, dovrà essere presentata e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004;

9) di stabilire che l'accettazione della fidejussione verrà comunicata contestualmente al rilascio del nulla-osta all'esercizio di cui al precedente punto 6;

10) di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate saranno esaminate dalla Provincia che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;

11) di disporre che dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche che non rientrano al punto precedente;

12) di prescrivere che:
- gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, dovranno essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dai R.R. n. 4 del 24/03/2006 e s.m.i. e n. 6 del 29/03/2019;
- le emissioni in atmosfera dovranno rispettare quanto previsto dalla Parte Quinta dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e successive norme applicative;
- le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro: D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed art. 64 del D.P.R. n. 303/1956;
- dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto delle soglie massime di non assoggettabilità a prevenzione incendi fissate dal DPR 151/2011";

13) di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni impartite con le autorizzazioni rilasciate, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del medesimo Decreto, può avvalersi dell'A.R.P.A.;

14) di demandare all'A.T.O. Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo per la parte

relativa allo scarico di acque reflue meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne in pubblica fognatura;

15) di prescrivere il monitoraggio (almeno 3 analisi/anno su un campione istantaneo prelevato secondo la D.G.R. 21 giugno 2006, n. 8/2772 per i primi due anni dall'avvio dell'attività come modificata e successivamente 1 analisi/anno su un campione istantaneo prelevato secondo la D.G.R. 21 giugno 2006, n. 8/2772) delle acque di seconda pioggia;

16) qualora gli accertamenti prescritti sulle acque di seconda pioggia evidenziassero un loro inquinamento, con riferimento ai valori limite di emissione per il recettore dello scarico, la Ditta dovrà porre in atto le ulteriori misure di prevenzione e/o separazione e/o trattamento di cui alla D.G.R. del 21 giugno 2006, n. 8/2772;

17) di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della Legge 447/1995 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai Comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto di ARPA;

18) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;

19) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;

20) di prescrivere che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e ogni variazione intervenuta successivamente all'approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto, di ogni altro soggetto di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente per territorio;

21) di far presente che dovrà essere presentata alla Provincia istanza di voltura delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività qualora il soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;

22) di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l'impianto, al soggetto interessato;

23) di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di notifica;

24) di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Lombardia – D.G. Ambiente e Clima, al Comune di Gromo, all'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, all'A.T.S. della Provincia di Bergamo, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo, al Servizio Ambiente e Paesaggio della Provincia di Bergamo, all'ATO Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo, a UNIACQUE S.p.A. e al Parco delle Orobie Bergamasche;

25) di disporre il caricamento del presente provvedimento sul Portale REcer;

26) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo

Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

ALLEGATO A Rifiuti
ALLEGATO Parere Paesaggistico

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Sara Mazza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate